

AVVISO PUBBLICO, CON PROCEDURA 'JUST IN TIME', PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI OCCUPAZIONALI NEL CONTESTO DELLE CONVENZIONI TRILATERALI, DI CUI ALL'ART. 12 BIS DELLA L. N. 68/1999 E ALLA D.G.R. MARCHE N. 1512/2023.

FAQ AGGIORNATE AD APRILE 2026

QUESITO 1. I documenti relativi all' Avviso pubblico per il finanziamento di progetti finalizzati al miglioramento delle condizioni occupazionali nel contesto delle convenzioni trilaterali, possono essere presentati con firma autografa e timbro del legale rappresentante, oppure è obbligatoria la firma digitale.

Si richiama l'ART. 8 "CAUSE INAMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA" - punto 4. La domanda va firmata digitalmente dal legale rappresentante, a pena di inammissibilità.

QUESITO 2. In caso di convenzione in scadenza a giugno 2026. Se volessimo presentare il progetto prima della scadenza (per evitare che i fondi finiscano) è sufficiente una lettera di impegno al rinnovo sottoscritta dall'azienda convenzionata o serve tutto l'iter di rinnovo concluso con il Centro per l'impiego? Lo stesso quesito viene posto per una convenzione stipulata in prima battuta fino dicembre 2026.

Oppure se presentiamo la domanda prima della scadenza e poi la convenzione fosse rinnovata, andrebbe in continuità fino alla durata massima ammissibile di 12 mesi?

Si richiama l'articolo 4 "LIMITI DI AMMISSIBILITA' DEI COSTI. Ogni progetto si riferisce ad una sola convenzione trilaterale in corso di validità...".

La domanda va inoltrata in presenza di una convenzione attiva, prima della scadenza del bando al 30/09/2026.

Se la convenzione, per la quale è stato presentato ed approvato il progetto a valere sul bando, viene prorogata prima della sua scadenza, il progetto potrà continuare ad essere finanziato per la durata massima di 12 mesi, sempre nel contesto di validità e vigenza della stessa.

QUESITO 3. All'art. 4 dell'avviso si legge la seguente frase "Le spese relative alle Linee di intervento 1 e 2 hanno un riferimento temporale di ammissibilità al massimo di un anno, decorrente dalla data di accettazione del finanziamento, all'interno del quale seguono la validità della convenzione trilaterale e della vigenza contrattuale del soggetto beneficiario (ove sia l'unico). Le stesse devono essere sempre direttamente riconducibili al solo soggetto destinatario": nel caso in cui, come previsto alla DGR 1512/23, il soggetto beneficiario rinuncia all'incarico (cosa che può succedere trattandosi di persone svantaggiate e particolarmente fragili) e la cooperativa provvedesse a sostituire il beneficiario nei termini previsti dalla stessa DGR 1512/23, il progetto decadrebbe o può essere contemplata una sostituzione/variazione a pari condizioni di rispetto DGR 1512/23?

La D.G.R. Marche n. 1512/23, all'art. 7 della convenzione quadro, prevede la possibilità di sostituzione del soggetto disabile inserito.

Nel bando, all'art. 16 "CAUSE DI DECADENZA" (ultimo punto), è previsto che costituisce causa di decadenza l'ipotesi in cui il soggetto destinatario "interrompa, con l'unico soggetto beneficiario indicato nel progetto, il rapporto contrattuale attraverso cui è stato inserito in organico aziendale, nel contesto della convenzione trilaterale art. 12 bis L. n. 68/99".

Dal combinato disposto delle sopra indicate normative, rileva che è causa di decadenza, ai sensi dell'art. 16, l'ipotesi in cui si verifichi, per l'unico soggetto beneficiario, coinvolto nella convenzione riferita al

progetto ammesso al finanziamento, l'interruzione del suo rapporto di lavoro, senza essere sostituito da altro soggetto con disabilità.

In caso di sostituzione, per il nuovo soggetto beneficiario devono ricorrere le medesime situazioni di legittimità e di merito, oggetto di ammissione al finanziamento, ivi compreso il punteggio eventualmente ricalcolato, che non dovrà essere inferiore a quello indicato dall'art. 10. Per tal motivo, andrà previamente autorizzata dall'ufficio responsabile del procedimento.

QUESITO 4. Rispetto alla linea 2, si fa riferimento a "certificazioni/dichiarazioni rilasciate da tecnici specializzati/medici": tali certificazioni, che abbiamo capito devono accompagnare ogni acquisto, possono essere rese da medici o specialisti anche privati?

Trattasi di medici/specialisti pubblici o privati, che regolarmente esercitano la professione che li legittima al rilascio della certificazione/dichiarazione di cui all'Avviso.

QUESITO 5. Nel caso in cui un soggetto proponente abbia più convenzioni trilaterali attive, si chiede conferma che sia necessario presentare una domanda di finanziamento distinta per ciascuna convenzione.

Ai sensi dell'articolo 4 "Limiti di ammissibilità dei costi", ogni progetto si riferisce ad una sola convenzione trilaterale in corso di validità.

Nel caso di una convenzione trilaterale con più beneficiari, il progetto unico potrà coinvolgerli tutti, fermo restando il limite di ammissibilità dei costi, riferito alle Linee 1 e 2.

QUESITO 6. Calcolo del costo del tutoraggio. Nel caso in cui la cooperativa avesse due convenzioni trilaterali distinte, entrambe con previsione di costi di tutoraggio ed in una delle due convenzioni risultano coinvolti più lavoratori. Al fine di una corretta imputazione dei costi, si chiede di chiarire la modalità di calcolo del tutoraggio, ed in particolare se:

- il costo complessivo del tutoraggio previsto nella convenzione debba essere ripartito in modo proporzionale tra i singoli lavoratori, determinando quindi un costo pro capite;
- tale ripartizione debba avvenire esclusivamente in base al numero dei lavoratori, oppure tenendo conto di ulteriori elementi quali numero di ore di tutoraggio, durata dell'intervento o intensità del supporto.

Come indicato nell'Avviso, per la Linea d'intervento 1 afferente al tutoraggio, il limite massimo di finanziamento è pari a € 30.000.

Il costo del tutoraggio è quello indicato all'art. 4, pari a € 39,94 all'ora.

Entro questi due limiti, la modalità di ripartizione di quante ore assegnare ad un lavoratore e quante ad un altro andrà definita secondo le effettive esigenze degli stessi lavoratori.

QUESITO 7. Indicazione del CIG. Relativamente all'obbligo di indicazione del CIG, si chiede come procedere nel caso di convenzioni già in essere prima dell'apertura dell'Avviso pubblico, per le quali il CIG non risulti originariamente acquisito.

Per l'Avviso è previsto il riferimento soltanto al Codice unico del progetto C.U.P., di cui all'art. 5, c. 6 e 7, D.L. n. 13/2023, secondo le modalità indicate all'art. 11. Il C.U.P. relativo all'Avviso in questione è il seguente: B71D25000200002

QUESITO 8. Cassa integrazione come causa ostativa. Si chiede di specificare:

- quale tipologia di cassa integrazione (ordinaria, straordinaria, in deroga, ecc.) costituisca causa ostativa alla partecipazione al bando;
- se la presenza di cassa integrazione debba essere verificata esclusivamente in capo alla cooperativa che presenta la domanda oppure anche nei confronti dell'altra organizzazione/impresa coinvolta nella convenzione trilaterale.

Ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso, è il soggetto destinatario, ossia colui che chiede il finanziamento, che non deve avere procedure di CIGS in corso, ossia trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria.

QUESITO 9. Con riferimento alla compilazione dell'Allegato A2, si chiede conferma della possibilità di indicare la dicitura "omissis" nella sezione relativa alla tipologia di disabilità del lavoratore beneficiario. Si precisa che la cooperativa non è tenuta a conoscere né a trattare tale informazione sanitaria, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, mentre è in grado di indicare la percentuale di invalidità ove necessaria ai fini della valutazione.

Si possono indicare nell'allegato A2, i dati di cui la vigente normativa sulla privacy consente il trattamento. La tipologia di disabilità, presente nel modello per mero rifiuto, non deve essere indicata e sarà verificata d'ufficio in sede di istruttoria delle domande.

QUESITO 10. Procedendo con l'acquisto di un macchinario in aiuto ad un soggetto fragile, chiedo se la fattura di acquisto ha data precedente la mia domanda, posso inserirla come spesa. Chiedo inoltre di sapere se il pagamento non fosse tramite bonifico, se accettato pagamento tramite ri.ba e quali altre tipologie di pagamento sono considerati ammissibili

Si richiama l'art. 4 in cui si specifica che le spese afferenti la Linea di intervento 2 sono ammesse a finanziamento se avvenute a partire dai diciotto mesi precedenti la pubblicazione del presente Avviso (riferimento alla data di fatturazione della spesa), fino a tutta la durata del progetto.

Per quanto concerne le modalità di pagamento si ritengono ammissibili: bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria (RI.BA.) o altri strumenti purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni e nel rispetto di quanto stabilito dall'art 3 della L. 136/2010 e s.m.i.; tale documentazione deve essere corredata da estratto conto bancario o postale attestante l'effettivo e definitivo esborso finanziario e da cui si evince il dettaglio del fornitore.

QUESITO 11. Le domanda che arriveranno saranno inserite in una graduatoria?

L'Avviso è strutturato nella forma del "JUST IN TIME", ossia vi si accede, ove ricorrano i requisiti di ammissibilità previsti, con semplice domanda, valutata con un punteggio pari o superiore a 60/100. Non vi è, pertanto, alcuna graduatoria e il bando resta aperto fino al 30/09/2026, salvo esaurimento anticipato delle risorse.

QUESITO 12. Nell'allegato A2 nella descrizione dell'attività di tutoraggio è necessario indicare una pianificazione specifica?

Linea 1 - Sezione 1.3 Descrizione del programma di dettaglio del tutoraggio (strumenti, metodologie, tecniche per il sostegno e supporto all'integrazione.

Nella descrizione del progetto di tutoraggio si ritiene necessario indicare anche la distribuzione delle ore totali nell'arco dei 12 mesi di svolgimento delle attività progettuali (indicativamente: avvio – svolgimento – fine delle azioni e se possibile anche articolazione mensile).

QUESITO 13. Con riferimento all'Avviso pubblico con procedura "Just in Time" per il finanziamento di progetti finalizzati al miglioramento delle condizioni occupazionali nel contesto delle convenzioni trilaterali di cui all'art. 12-bis della L. 68/1999 (DGR Marche n. 1512/2023 – annualità 2025–2026), si chiede il seguente chiarimento relativo ai requisiti di cui all'art. 5 del bando e, in particolare, al settimo punto: "Non aver effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei 18 mesi precedenti la presentazione della domanda di finanziamento". i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo rappresentano causa ostativa alla partecipazione al bando?

In riferimenti all'art. 5 "Soggetti destinatari"

Punto 7: "Non aver effettuato licenziamenti fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei 18 mesi precedenti la presentazione della domanda di finanziamento".

Si intende dare interpretazione autentica alla disposizione regolamentare sopra richiamata, specificando quanto segue. La 'ratio' della clausola è porre uno sbarramento alla concessione di finanziamenti pubblici nel caso di imprese in difficoltà, che hanno effettuato licenziamenti giustificati motivi oggettivi, nel periodo di tempo ivi indicato, ascrivibili a motivi di riduzione di personale per crisi aziendale, cessazione/riorganizzazione/ristrutturazione/risanamento aziendale. Ne consegue che, nei casi di cessazione di rapporti di lavoro per motivi non riconducibili a tali situazioni (a mero titolo esemplificativo, 'inesigibilità della prestazione lavorativa', 'sopravvenuta inidoneità fisica/psichica del lavoratore', scadenza naturale di appalto'), non sussistono motivi ostativi all'accesso al finanziamento di cui al presente bando.